

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 settembre 2013²;

visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 2013³,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile⁴ in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3 Riconoscimento dell'ingiustizia subita

¹ Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981:

- a.⁵ sono stati disposti ingiustamente; oppure
- b. sono stati attuati con modalità tali da costituire un'ingiustizia.

² Si ritiene che un'ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.

RS 211.223.12

¹ RS **101**

² FF **2013** 7427

³ FF **2013** 7681

⁴ RS **210**

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento dell'ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un'indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.

Art. 5 Rielaborazione scientifica

¹ Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.

² A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

³ I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.

Art. 6 Archiviazione

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

² Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.

Art. 7 Diritto di consultare gli atti

¹ Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti.

² Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2014.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2014.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

